



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

N.5040/2015 R.G.

3839/16  
 Sentenza  
 N.....

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Repertorio  
 N...../....

**Mandamento di Nocera Inferiore**

Data deposito  
**26 MAG 2016**

Il Giudice di Pace Dott.ssa Katia Gamberini ha pronunciato la seguente

cod. 18345/16

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al N.5040/2015 R.G.  
 avente ad **OGGETTO** : **opposizione decreto ingiuntivo n.477/15 RG.2133/15**  
 vertente

**TRA**

il  
 nato a Cercola il  
 nata a Napoli il  
 tutti residenti in San Gi  
 rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a  
 decreto ingiuntivo dall'Avv. il cui studio è  
 alla lettivamente domicilia

**OPPONENTI**

**E**

in persona del legale rapp.te p.t., con sede in  
 rappresentata e difesa in virtù di mandato a  
 margine del decreto ingiuntivo dal  
 presso il cui studio in  
 lettivamente domicilia

**OPPOSTO**

**NONCHE'**  
 nata a Cercola quale  
 procuratrice di se stessa presso il cui studio in  
 lettivamente domicilia

**TERZO OPPOSTO CHIAMATO IN CAUSA**



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Ischr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

### PRECISAZIONI DELE CONCLUSIONI

All'udienza del 28.01.2016, i procuratori hanno concluso come in atti

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2015

proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 20.03.2015, depositato in data 23.03.2015 e notificato in data 10.04.2015 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 996,00, oltre le spese della procedura monitoria, in relazione a quattro fatture emesse a seguito della procedura di mediazione effettuata presso la sede della. Pertanto citava la comparire dinanzi a questa giustizia adducendo che nell'incontro tenutosi il 04.12.14 le parti non avevano partecipato personalmente essendosi tenuto esclusivamente con l'Avv. er conto di e l'Avv. per conto di

per la qual cosa, non potendosi entrare nel merito della controversia, era stato deciso di rinviare all'incontro del 15.01.15 ove non essendo comparsa nessuna parte la procedura mediativa si era conclusa con esito negativo; che il mandato dell'Av prevedeva alcuna procura speciale consentente di stare in giudizio per conto dei propri assistiti ed addivenire ad una esito favorevole di mediazione; contestava l'importo richiesto non sussistendo alcuna responsabilità solidale; concludeva chiedendo la revoca dell'atto impugnato con vittoria di spese

Nel costituirsi in giudizio l'opposta confutava le premesse e le conclusioni libellate contestando i motivi d'opposizione e rilevando che la quota di pari ad € 488,00 era stata regolarmente corrisposta dopo il deposito del decreto ingiuntivo per la qual cosa risultava creditrice della somma residua di € 488,80 di spettanza solidale tra

chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'Avv con vittoria di spese. Si costituiva l'Avv. quale impugnava quanto dedotto da:

Provvedutosi ad esperire l'istruttoria mediante l'acquisizione del fascicolo monitorio la causa, sulle conclusioni rassegnate dalla parti, veniva riservata per la decisione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da on è provata e va rigettata con le conseguenze tutte a carico dell'opponenti anche in ordine alle spese del giudizio.

Occorre premettere che il D.I opposto trae origine dall'omessa corresponsione della fatture n. 1300/14, 1301/4-214/15 e n. 215/15 derivanti dalla procedura di mediazione prot. proposta da

ente ad oggetto "divisione ereditaria e che l'importo di € 996,00 richiesto agli opposenti deve essere decurtato in € 498,00 avendo il quale istante nel procedimento di mediazione, corrisposto nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo la somma a lui spettante.

Riguardo al primo motivo di doglianza afferente all'omessa partecipazione delle parti si rileva che nell'ordinanza del 19.03.14 il Tribunale di Firenze ha osservato che: "i difensori definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, se così non fosse si vede come potrebbero fornire al cliente l'informazione prescritta dall'art 4 comma 3 del 28/2010, senza contare che obblighi informativi in tal senso si desumono già sul piano deontologico (art 40 codice deontologico). S'osserva, inoltre, che in materia di mediazione ai sensi dell'art. 8 Co.2 Dlgs 28/10 come modificato dalla l. 98713 e dell'art 3 Co 3 non esistono vincoli giuridici, in quanto rimesso alla libera scelta delle parti essendo previsto che il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso la sede



**CONCILIA LEX®**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

dell'organismo di mediazione e che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Sul punto si richiama la sentenza del Tribunale di Chieti del 09.08.15 ove, essendo stata rigettata l'eccezione d'improcedibilità per l'omessa comparizione personale di tutte le parti dinanzi al mediatore, è stato ritenuto: *"che la condizione di procedibilità si considera formata anche dal c.d. verbale negativo per mancata comparizione di una o di entrambe le parti ..... la condizione che rende procedibile la domanda si realizza quando il procedimento di mediazione è stato esperito ... infatti il decreto legislativo modificato dalla legge 98/2013 non vieta affatto, l'ipotesi della mancata partecipazione di alcuni dei litiganti al procedimento di mediazione, e ciò significa che l'assenza di alcune delle parti convocate non integra la condizione di improcedibilità de qua ... esperire il tentativo di mediazione significa depositare l'istanza di mediazione e/o aderire al tentativo di mediazione e di ciò ve ne è conferma nell'art. 5 D.lgs. 28/2010"*. Conseguentemente quello scaturente dalla mediazione ovvero la presenza o meno delle parti personalmente, l'omessa presenza di alcune parti, la sottoscrizione del verbale da parte dell'Avvocato non munito di appositi poteri deve essere valutata, se del caso, dal giudice con ripercussioni sul comportamento delle parti e/o incidenza solo della causa, ma sull'attività svolta dal mediatore e dall'organismo di mediazione. La sufficienza del verbale per mancato accordo, anche in assenza personale delle parti, quale condizione di procedibilità, è anche l'interpretazione della normativa più conforme al diritto prevedendo la direttiva europea 2008/52/CE art 13, *"che la mediazione sia un procedimento con natura di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento"*. e quella 98/257/CE il capo V *"il principio di libertà"*, quale condicio sine qua del tentativo di stragiudiziale. E' d'obbligo, inoltre, aggiungere che gli oppositori, come risulta dal mandato a conciliare versato in atti le cui sottoscrizioni non sono state disconosciute, sono stati rappresentati nella procedura mediativa in esame dall'Avv.to

Riguardo alla non debenza della somma indennitaria per effetto della pronuncia del TAR Lazio n. 1351 resa il 23.01.15, osserva il Giudicante che prima facie la non corresponsione riguardava le spese di segreteria e/o avvio nell'ipotesi in cui la mediazione non si fosse effettivamente espletata ovvero le parti manifestavano al primo incontro informativo la volontà di non entrare nel merito della controversia ex art. 17., comma 5 ter del d.lgs 28/10, e non allorquando avevano sottoscritto il verbale di proseguimento manifestando di entrare nel merito della controversia ed accettando di provvedere al pagamento dei diritti di avvio e delle indennità, come nel caso quo vertetur. Tale pronuncia, inoltre, concerneva esclusivamente e solo le spese di avvio e/o di segreteria e non già le indennità a seguito dell'espletamento del primo incontro informativo - programmatico, essendo oggetto di gravame dinanzi al Tar Lazio solo la regolamentazione del solo primo incontro informativo, finalizzato esclusivamente all'illustrazione alle parti degli scopi e alla verifica della disponibilità a pervenire ad un accordo conciliativo, fase regolarmente adempita dal mediatore designato in relazione alla procedura di mediazione, giusto verbale di proseguimento del 04. 12.2014 ove entrambe le parti hanno dichiarato di volere proseguire la procedura di mediazione e nel contempo si sono dichiarati disponibili al pagamento delle indennità di cui allo scaglione di riferimento, giusta tabella delle indennità previste dal regolamento di procedura dell'ODI. S'osserva, inoltre, che il verbale, in cui è stato precisato che le parti hanno preso atto che il mediatore ha assolto l'obbligo informativo-programmatico ex art. 8, comma 1, del D.lgs 28/10 e succ. modifiche, non è stato disconosciuto né contestato dagli oppositori nel contenuto. E' d'uopo aggiungere che la suindicata sentenza del TAR Lazio è stata impugnata dal Ministero della Giustizia dinanzi al C.d.S. il quale, con ordinanza n. 1694 del 22.04.15 ha disposto la sospensione della sentenza di primo grado relativamente nella parte in cui i primi





**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

€ 300,00 oltre 15% spese generali su compenso onnicomprensivo IVA e CAP come per legge;

4) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Nocera Inferiore 18.05.2016

GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 MAG. 2016

IL PLETINARIO CANCELLARIO  
Cina

IL GIUDICE  
Dott.ssa *Katia* Gamberini